CAMERA DEI DEPUTATI N. 349 (Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO (SCELBA)

COL-MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (GRASSI)

E COL MINISTRO DEL TESORO (PELLA)

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo

Presentato alla Presidenza il 21 febbraio 1949

Onorevoli Colleghi! — L'allegato testo di disposizioni sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo abbraccia tutla la materia dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138, e della iniziativa del popolo nella formazione delle leggi prevista dall'articolo 71 della Costituzione. Esso costituisce, quindi, l'attuazione delle parti di quest'ultima, che riguardano la partecipazione del popolo alla funzione legislativa. Comprende quattro capi, il primo dei quali concerne la partecipazione a fini abrogativi, e cioè il referendum per l'abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge; il secondo concerne la partecipazione a fini confermativi, e cioè il referendum per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali; il terzo concerne, infine, la partecipazione mediante la proposta al Parlamento di progetti di legge; nel quarto capo, contenente « disposizioni finali », è previsto l'addossamento allo Stato dell'onere delle spese per lo svolgimento

delle operazioni relative al referendum e sono comminate le sanzioni penali conseguenti a violazioni di doveri imposti dalla legge medesima.

Per ciò che riguarda il referendum abrogativo contemplato nel capo I; un complesso di disposizioni, riunite nella sezione prima del capo stesso, riguardano la « richiesta di referendum »: disciplinano pertanto tutto ciò che attiene alla verifica ed al computo delle firme di richiedenti, al raggiungimento del minimo numerico stabilito dall'articolo 75 della Costituzione, alle controversie sull'ammissibilità del referendum e alle condizioni di tempo e di forma secondo le quali il re'ferendum deve essere indetto. Un altro complesso di disposizioni, riunite nella sezione seconda, riguarda lo svolgimento del referendum, la proclamazione dei risultati e l'effetto conseguente ai medesimi.

La richiesta di referendum può, a termini dell'articolo 75 della Costituzione, essere avanzata dagli elettori o dai Consigli regionali: gli articoli 1 a 7 dell'allegato testo disciplinano la richiesta da parte degli eletteri, mentre l'articolo 8 concerne specificamente la richiesta da parte dei Consigli regionali.

Gli elettori che intendono indire il referendum debbono depositare la relativa richiesta presso la cancelleria della Corte d'appello nella cui circoscrizione si trova il comune, nelle liste elettorali del quale essi sono iscritti, e il cancelliere ne rilascia ricevuta. Il deposito può essere effettuato singolarmente da ciascun richiedente, oppure collettivamente da uno di essi, che dichiari, all'atto del deposito, il numero complessivo di firme contenute nella richiesta collettiva (articolo 1).

Le modalità e condizioni della richiesta sono previste dall'articolo 2, che nel primo comma precisa la necessità della indicazione. da ripetersi eventualmente anche a stampa all'inizio di ogni foglio contenente firme di richiedenti, della legge o altro atto avente forza di legge o singola disposizione, dei quali si chiede l'abrogazione; e stabilisce che i fogli debbono essere di unico formato, delle dimensioni eguali a quelle della carta bollata. Nel secondo, terzo e quarto comma, lo stesso articolo stabilisce le indicazioni che accompagnano le firme, nonché il modo di autenticazione delle medesime, riproducendo in linea di massima le disposizioni dettate dal testo unico delle leggi sulla elezione della Camera dei Deputati per la presentazione delle liste di candidati, con l'aggiunta, tuttavia, che la autenticazione deve contenere anche la indicazione della data in cui avviene: ciò allo scopo di far decorrere il termine di cui all'ultimo comma. Naturalmente alle richieste di referendum debbono essere allegati i certificati elettorali, che i sindaci dei comuni debbono rilasciare entro cinque giorni dalla. richiesta (articolo 2, comma quinto). L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che le firme dei sottoscrittori perdono efficacia se, all'atto del deposito del foglio in cui sono contenute, siano trascorsi tre mesi dalla data della loro autenticazione: è questo un primo termine, che si rivela opportuno allo scopo di evitare che le richieste vengano depositate molto tempo dopo che sono fatte, quando è dubbio che persista ancora nell'elettore la volontà di presentarle.

Allo scopo di unificare il computo delle richieste, che possono essere presentate presso diverse Corti d'appello, si è prevista la costituzione, presso la Corte d'appello di Roma, di un « Ufficio centrale per il referendum popolare », con il compito, appunto, di riunire i dati numerici, relativi alle richieste, accertati dalle varie Corti e rendere così possibile la verifica del raggiungimento del minimo di cinquecentomila richieste, stabilito dall'articolo 75 della Costituzione.

Tale « Ufficio centrale » è costituito da una delle sezioni della Corte suddetta, designata, volta per volta, in caso di richiesta di referendum, dal primo presidente della medesima. Le sue funzioni, in linea concreta, hanno una duplice portata: quella preventiva, di avviare le operazioni di verifica e computo delle richieste di referendum, e quella successiva di determinare il risultato complessivo di tali operazioni, unificando i risultati numerici delle varie Corti.

La funzione preventiva si manifesta necessaria allo scopo di evitare che le faticose e costose operazioni di verifica e computo delle richieste e firme abbiano inizio prima che dal complesso delle richieste, presentate presso le diverse Corti, risulti, in via di delibazione sommaria, la possibilità di raggiungimento del numero minimo di richieste previsto dalla legge. All'uopo, il primo comma dell'articolo 3 dispone che i presidenti delle Corti d'appello, presso le quali siano depositate richieste di referendum, debbono darne immediata comunicazione al primo presidente della Corte d'appello di Roma, indicando la data del deposito e il numero di richiedenti risultante dalle dichiarazioni dei presentatori delle richieste stesse, o, s'intende, qualora queste siano state presentate singolarmente dai richiedenti, dalla somma numerica dei medesimi. Non appena pervenuta alcuna di tali comunicazioni, il presidente della Corte di Roma designa la sezione che costituisce l'Ufficio centrale (articolo 3, comma secondo). Questo procede alla somma dei dati numerici comunicati dalle singoli Corti, sino al raggiungimento del numero di cinquecentomila richiedenti. Raggiunto il quale l'Ufficio ne dà atto con ordinanza che viene immediatamente comunicata ai presidenti delle singole Corti che hanno effettuato le comunicazioni (articolo 3, comma terzo), affinché sia iniziata l'attività di verifica della regolarità delle richieste e di computo delle medesime. Ai fini della constatazione del raggiungimento del numero minimo di cinquecentomila richiedenti, l'Ufficio deve tenere conto solo delle richieste che risultino depositate presso le diverse Corti d'appello entro il termine di tre mesi dalla costituzione di esso Ufficio (artico-

lo 3, comma quarto); e se, con tali richieste, non risulti raggiunto il numero minimo suddetto, l'ufficio dà atto del mancato raggiungimento e della conseguente inammissibilità del referendum con propria ordinanza, pubblicata mediante affissione nell'albo della Corte d'appello di Roma; e le richieste depositate perdono efficacia (articolo 3, comma sesto).

Può darsi che ulteriori comunicazioni di depositi di richieste pervengano da altre Corti dopo la pronuncia della ordinanza con cui, a termini del terzo comma, è dato atto del raggiungimento del numero di cinquecentomila richiedenti: l'Ufficio in tal caso deve dare comunicazione anche a tali Corti dell'ordinanza già pronunciata, al fine di avviare le operazioni di verifica e di computo anche presso le medesime sempreché, come è ovvio, le richieste stesse risultino depositate entro il suddetto termine di tre mesi dalla costituzione dell'Ufficio (articolo 3, comma quinto). Qualora nuove comunicazioni pervengano invece dalle stesse Corti cui già è stata comunicata l'ordinanza, naturalmente non vi è bisogno di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Ufficio centrale, dovendosi presso tali Corti procedere sen'altro alle operazioni di verifica e di computo anche relativamente alle nuove richieste (purché, s'intende, tempestive), come è poi stabilito espressamente dall'articolo 6.

Le operazioni di verifica e di computo presso ogni Corte d'appello hanno inizio dopo la ricezione della comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale accertante il raggiungimento del numero minimo di richiodenti in sede di delibazione preventiva sommaria. I presidenti delle singole Corti, entro tre giorni da tale ricezione, designano una delle Sezioni che assume le funzioni di « Sezione speciale circoscrizionale per il referendum popolare », per il compimento delle operazioni di verifica e di computo (articolo 4, comma primo). Per le richieste depositate presso la Corte di Roma, tali funzioni sono assunte dallo stesso « Ufficio centrale » già costituito (articolo 4, comma secondo).

Presso ogni Corte d'appello, la Sezione procede immediatamente alle operazioni di verifica della regolarità delle richieste, controllando le sottoscrizioni, le dichiarazioni di autenticazione, i certificati elettorali e ogni altro elemento rilevante al fine di constatare la osservanza delle prescrizioni della legge, e poi alle operazioni di computo del numero complessivo delle richieste ritenute regolari, dopo avere escluso i fogli e le sottoscrizioni, relativamente ai quali si constatino inosser-

vanza di legge o altre irregolarità, o che abbiano perduto efficacia per essere stati depositati oltre il termine di tre mesi dall'autenticazione stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 2 (articolo 5, commi primo, secondo e terzo). Delle operazioni è redatto verbale in duplice esemplare (articolo 5, comma primo), uno dei quali è subito trasmesso all'Ufficio centrale presso la Corte di Roma e l'altro rimane depositato presso la Cancelleria della Corte cui la Sezione appartiene (articolo 5, ultimo comma).

Particolare importanza assume la prescrizione dei limiti temporali per il compimento delle suddette operazioni da parte delle Sezioni, soprattutto in relazione all'eventualità di successivi depositi di richieste da parte di altri elettori, dopo che già è stata pronunciata l'ordinanza dell'Ufficio centrale e sono state conseguentemente iniziate le operazioni delle Sezioni. Da un lato è opportuno che le operazioni di verifica e di computo relative a tali nuove richieste vengano effettuate contemporaneamente ed unitamente alle operazioni già in corso per le richieste precedenti. Da altro lato, non è possibile fissare un rigido vincolo di unificazione delle operazioni relative a tutte le richieste, il quale determinerebbe il non lieve inconveniente di protrarre eccessivamente le operazioni stesse, corrispondentemente ad ogni sopravvenire di nuove richieste. Si è allora stabilito un termine, piuttosto ampio, di 45 giorni dalla data di costituzione della Sezione, entro il quale sia possibile procedere alle operazioni di verifica e di computo anche relativamente alle richieste pervenute dopo la costituzione della Sezione. È rimessa alle singole Sezioni la valutazione della possibilità di compiere tali ulteriori operazioni unitamente a quelle già in corso per le richieste precedenti entro il suddetto termine. Solo quando la Sezione ritenga impossibile il tempestivo compimento di dette operazioni, disporrà per il loro svolgimento separato, nel qual caso si dovrà redigere e poi inviare all'Ufficio centrale un separato verbale, nel quale sarà naturalmente indicato un risultato distinto da quello conseguente alle operazioni precedentemente compiute. Il termine per l'ultimazione di tali operazioni svolte separatamente è di trenta giorni dalla richiesta. Nell'articolo 6 sono enunciate tali norme di coordinamento delle operazioni relative alle richieste presentate in diversi tempi, ed è pure enunciato l'obbligo, per le Sezioni, di comunicare al presidente della Corte d'appello di Roma, anche tali ulteriori richieste, pervenute dopo la pronuncia dell'or-

dinanza, comunque si proceda alle relative operazioni di verifica e di computo, separatamente o unitamente alle operazioni precedentemente iniziate. In questa maniera si accentrano presso detto Ufficio tutti i dati relativi alle presentazioni di richieste di referendum. Naturalmente, come è espressamente precisato dal comma secondo dello stesso articolo 6, la Sezione terrà conto solo delle richieste che vengono depositate entro il termine di tre mesi dalla costituzione dell'Ufficio centrale, previsto dal quarto comma dell'articolo 3.

L'Ufficio centralé, al quale — come si è visto — vengono inviati tutti i verbali delle Sezioni, con i relativi risultati, procede al loro esame al fine della determinazione del numero complessivo delle sottoscrizioni ritenute regolari dalle diverse Sezioni (articolo 7, comma primo). Si presentano, allora, due eventualità: con tale numero è raggiunto, oppure non è raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti. Se il numero è raggiunto l'Ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. L'ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché sia proceduto al referendum (salva — come si vedrà — la eventualità di ricorso alla Corte Costituzionale), nonché a tutti i presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, affinché sospendano le operazioni di verifica e di computo, rese inutili dal raggiungimento già ayvenuto del numero minimo di richieste. (articolo 7, comma secondo). Se, invece, il minimo non è raggiunto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento e della conseguente inammissibilità del referendum sempre con ordinanza, la quale è pubblicata mediante affissione all'albo della Corte d'appello di Roma. Dopo la emissione di tale ordinanza, naturalmente, lo stesso referendum non può essere invocato che con nuove e rinnovate richieste, perdendo efficacia tutte le richieste depositate, che hanno condotto alla pronuncia d'inammissibilità.

L'articolo 8 disciplina l'ipotesi che il referendum venga chiesto dai Consigli regionali. Data l'importanza e la delicatezza della richiesta, è prescritto che la relativa deliberazione dei Consigli venga presa con la maggioranza di componenti, e non dei soli intervenuti (comma primo). Due copie del verbale contenente la deliberazione sono trasmesse dal presidente del Consiglio regionale alla cancelleria della Corte d'appello di Roma (comma secondo). Il Presidente di questa costituisce, a termini del precedente articolo 3, l'Ufficio

centrale, il quale verifica se sia raggiunto il minimo di cinque Consigli regionali richiedenti e se le relative deliberazioni siano state prese con la prescritta maggioranza, tenendo conto all'uopo di tutte le richieste pervenute entro tre mesi dalla propria costituzione. In ogni caso emette ordinanza con cui dà atto dell'avvenuto o del mancato raggiungimento del minimo suddetto. L'ordinanza che dà atto dell'avvenuto raggiungimento è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché si faccia luogo al referendum; l'ordinanza che, invece, dà atto del mancato raggiungimento e della conseguente inammissibilità del referendum, è pubblicata mediante affissione nell'albo della Corte d'appello di Roma e le richieste perdono efficacia.

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ordinanza che dà atto, a termini degli articoli 7 e 9, della regolarità della richiesta di referendum da parte di cinquecentomila elettori o di cinque Consigli regionali, l'attività delle Sezioni e dell'Ufficio centrale è esaurita e non resta che indire il referendum, salvo che il Governo adisca la Corte Costituzionale.

Infatti, poiché l'articolo 75 della Costituzione non ammette il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, non è da escludere che possano sorgere dubbi in proposito e perciò è data al Governo la possibilità di sollevare la questione di ammissibilità, adendo, con ricorso, entro trenta giorni dalla data di arrivo dell'ordinanza di cui agli articoli 7 e 9, la Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla conformità alla Costituzione della richiesta di referendum.

Nel caso di ricorso alla Corte costituzionale, del medesimo è dato immediatamente annuncio nella Gazzetta Ufficiale e gli elettori o Consigli regionali richiedenti possono prendere visione del ricorso presso la cancelleria. della Corte e presentare deduzioni entro il termine di trenta giorni dall'annunzio (articolo 9, comma secondo e terzo). Trascorso questo termine, la Corte Costituzionale decide, senza indugio, in camera di consiglio; e copia della decisione è trasmessa immediatamente alla Presidenza del Consiglio.

Nel caso che non venga adita la Corte Costituzionale, o questa si sia pronunciata nel senso della ammissibilità del *referendum*, questo è indetto con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri (articolo 10, comma secondo) e si svolge nei mesi di ottobre o novem-

bre, in giorno da determinarsi nel decreto che lo indice (articolo 10, comma primo). Se sono stati richiesti più referendum per diverse leggi, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno di ottobre o novembre, precisato dal decreto che lo indice: a ciascuna delle leggi, indicate distintamente, il decreto assegna un numero progressivo, che verrà poi riprodotto nella scheda di votazione (articolo 10, comma terzo).

Se però nell'anno si debbono svolgere le elezioni per una delle Camere, il referendum abrogativo per una o più leggi non può svolgersi prima che siano decorsi sei mesi dalla data nella quale si sono svolte le elezioni della Camera stessa (articolo 10, comma primo).

Il decreto che indice il referendum deve essere emesso non prima di settanta né oltre cinquanta giorni anteriori alla data fissata per lo svolgimento del referendum. Naturalmente, l'esigenza di rispetto di tale termine dilatorio determina la conseguenza che il referendum è indetto per quelle leggi, relativamente alle quali le operazioni di verifica e di computo delle richieste siano giunte tempestivamente a compimento prima della emanazione del decreto. Per le altre dovrà provvedersi l'anno successivo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Uf-ficiale* ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. I sindaci ne danno notizia agli elettori a mezzo di appositi manifesti.

Seguono le disposizioni sullo svolgimento del referendum, le quali, in via di massima, ricalcano le disposizioni attualmente vigenti per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati, salvo alcune varianti, la cui necessità è postulata dal peculiare oggetto della votazione. L'articolo 20, infatti, richiama, per tutto ciò che non è espressamente regolato dagli articolo 11-19, le disposizioni del testo unico per la elezione della Camera dei Deputati; e anche gli articoli 11-19 realizzano, nei limiti del possibile, un adattamento del sistema di svolgimento delle elezioni adottato da detto testo unico al caso del referendum, come testè premesso.

L'articolo 11 disciplina la preparazione dei certificati elettorali, entro gli stessi termini già stabiliti da detto testo unico. L'articolo 12 prevede la costituzione dell'Ufficio elettorale con un presidente, quattro scrutatori e un segretario. L'articolo 13 concerne la forma e il contenuto delle schede di votazione; naturalmente vi sono differenze rispetto alla conformazione e al contenuto delle schede per le elezioni della Camera, essendo oggetto della

votazione una disposizione legislativa da abrogare o non abrogare, anziché dei deputati da eleggere. È prevista nel capoverso l'ipotesi che più siano le leggi rispetto alle quali si deve svolgere il referendum: esse sono collocate, nelle schede, nell'ordine segnato dal relativo numero progressivo, e indicate distintamente in diverse suddivisioni orizzontali della scheda stessa. Vertificalmente, per ogni legge, è prevista una suddivisione della scheda in tre sezioni, delle quali quella centrale contiene gli estremi della legge; quella a sinistra è destinata alla espressione della volontà di abrogare e quella a destra alla espressione della volontà contraria. Alla legge sono allegati i modelli delle schede stesse (allegati A e C per il referendum relativo ad una sola legge; e allegati B e C per il referendum relativo a più leggi).

Nell'articolo 14 è prevista l'attribuzione al Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, delle funzioni attribuite dal testo unico sulla elezione della Camera dei deputati all'Ufficio centrale. circoscrizionale. È redatto verbale in duplice esemplare, in cui è dato atto dei risultati del referendum nella circoscrizione. Uno degli esemplari viene inviato alla Corte suprema di cassazione, la quale, sulla base di tutti i verbali pervenuti, in pubblica adunanza, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione e dei voti favorevoli e contrari all'abrogazione della legge, nonché alla proclamazione del risultato (articolo 15, comma primo). È redatto, delle operazioni della Corte, verbale in quattro esemplari, tre dei quali vanno rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia (articolo 15, ultimo comma).

L'articolo 16 prevede la eventualità di proteste e reclami relativi alle operazioni di referendum: essi possono essere presentati ai Tribunali di cui all'articolo 14, o alla Corte di cassazione, in ogni caso entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'articolo 14 medesimo. La Cassazione decide su proteste e reclami nella pubblica adunanza, prima di procedere all'accertamento del risultato complessivo del referendum, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

Nel caso che il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione, il Presidente della Repubblica dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione della legge e dell'altro atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto

del referendum (articolo 17, comma primo). Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella « Raccolta » e dal giorno successivo alla pubblicazione ha effetto l'abrogazione (articolo 17, comma secondo e articolo 18).

Il risultato del referendum contrario alla abrogazione produce in ogni caso l'effetto di precludere ulteriori richieste di referendum per l'abrogazione della medesima legge prima che siano fatte le elezioni per una delle Camere.

Nel capo secondo, la materia del « referendum per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali », è disciplinata, per ciò che riguarda la richiesta di referendum e lo svolgimento di quest'ultimo, dalle stesse disposizioni dettate per il referendum abrogativo con lievi varianti. Disposizioni specifiche concernono, invece, la pubblicazione delle leggi costituzionali assoggettabili a referendum e le formule di promulgazione delle leggi a que-

sto non soggette o per le quali esso ha avuto

esito favorevole.

Per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, l'articolo 138 della Costituzione prevede due ipotesi distinte, regolate rispettivamente dai suoi primi due commi e dal terzo comma: la prima ipotesi è che la legge sia stata approvata dalle Camere in seconda votazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti, ed allora la legge può essere assoggettata a referendum popolare su richiesta di un quinto dei membri di una delle Camere, e di cinquecentomila elettori, o di cinque Consigli regionali; la seconda ipotesi è che la legge sia stata approvata, sempre in seconda votazione, con la maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera, ed allora la medesima deve senz'altro essere promulgata ed entra in vigore senza possibilità di assoggettamento a referendum.

L'articolo 21 del testo allegato dispone che, in ogni caso, i Presidenti delle Camere che abbiano approvato una di tali leggi costituzionali, debbono, nella comunicazione al Governo dell'approvazione, indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal secondo comma dell'articolo 138. In quest'ultima ipotesi si provvede senz'altro alla promulgazione della legge, con la formula contemplata dalle disposizioni del testo legislativo sulla promulgazione delle leggi. Nella prima ipote-

si, invece, il Governo che riceve la comunicazione provvede alla pubblicazione del testo approvato nella Gazzetta Ufficiale, al solo fine di darne notizia e far decorrere il termine di tre mesi entro il quale è proponibile la richiesta di referendum. Il testo approvato deve essere perciò inserito nella Gazzetta distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine, senza formula di promulgazione, con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », e preceduto dall'avvertimento che entro tre mesi un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare (articolo 22).

Effettuata detta pubblicazione, i casi sono due: a) nessuna domanda di referendum viene avanzata entro i tre mesi dalla pubblicazione; e allora si procede senz'altro alla promulgazione della legge e alle normali formalità di visto e di pubblicazione, e l'articolo 23 prevede all'uopo la formula di promulgazione comprendente l'attestazione della mancata richiesta di referendum; b) è avanzata richiesta di referendum da parte delle Camere (e a ciò provvede la disposizione del successivo articolo 25); oppure da parte degli elettori o dei Consigli regionali, ed allora si osservano in quanto applicabili le stesse norme già dettate per il referendum abrogativo (le richieste di elettori vengono comunicate al Presidente della Corte di appello di Roma; si costituisce l'Ufficio centrale; quando è raggiunto il minimo di richieste l'Ufficio pronuncia l'ordinanza da cui dipende l'inizio dei lavori di verifica e computo delle firme; si costituiscono all'uopo le Sezioni speciali circoscrizionali, ecc.; per ciò che riguarda le richieste dei Consigli regionali, alla loro verifica provvede senz'altro l'Ufficio centrale, ecc.).

Poiché però per la proponibilità di richieste di referendum è previsto, dallo stesso articolo 138 della Costituzione, il termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo approvato dalle Camere, l'articolo 24 provvede ad adattare a tale previsione specifica di termine le norme concernenti la presentazione delle richieste di referendum, disponendo che queste possono essere depositate presso le Corti di appello entro e non oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione suddetta.

L'articolo 25 prevede la possibilità della richiesta di *referendum* da parte di un quinto dei membri di una Camera, nel qual caso la richiesta viene dal Presidente di questa diret-

tamente trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio la richiesta di un quinto dei membri d'una Camera o l'ordinanza dell'Ufficio centrale che attesta la regolarità della richiesta da parte degli elettori o dei Consigli regionali, il referendum è indetto nella stessa maniera come il referendum abrogativo, con le sole differenze che non è contemplata la eventualità di ricorso alla Corte costituzionale, non potendo sorgere in proposito questioni di ammissibilità, e non è stabilita la data fissa dell'ottobre o novembre, per lo svolgimento del referendum, pur essendo possibile il suo abbinamento a un referendum abrogativo (articolo 23).

Quanto allo svolgimento del referendum, si applicano le disposizioni dettate per il referendum abrogativo, espressamente richiamate nell'articolo 27, salvo per ciò che riguarda — com'è ovvio — il contenuto delle schede di votazione le quali sono conformi agli allegati, D, E e F.

Se il risultato del referendum è favorevole all'approvazione della legge, il Governo promuove la promulgazione della medesima da parte del Presidente della Repubblica e l'articolo 28 stabilisce all'uopo la formula di promulgazione, contenente la menzione dell'avvenuto referendum e della data di esso. Se il risultato è, invece, sfavorevole, se ne dà notizia nella Gazzetta Ufficiale e la legge si considera non approvata (articolo 29).

La materia della «iniziativa del popolo nella formazione delle leggi» è disciplinata dal capo III con due articoli, il primo dei quali (articolo 30) dispone che la proposta da parte di almeno cinquantamila cittadini elettori della Camera dei Deputati, dei progetti di legge a sensi dell'articolo 31, comma 2°, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle relative firme, al Presidente di una delle due Camere, la quale provvede alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolanità delle richieste; e il secondo di detti articoli (articolo 31) richiama, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da alligare alla richiesta, le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 2, relativo alle firme, alla autenticazione ed ai certificati da allegare alla richiesta di referendum.

Completano il sistema normativo le disposizioni dell'articolo 32 (capo IV), che contempla l'addossamento allo Stato dell'onere delle spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum e dell'articolo 33, che dichiara applicabili, con riferimento alla materia regolata dall'allegato disegno di legge, le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati. Poiché però alcune di tali disposizioni penali prevedono fatti specificamente riguardanti la materia delle elezioni dei deputati, lo stesso articolo 32 estende dette previsioni ai corrispondenti fatti dipendenti dalla materia regolata dall'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE

SEZIONE I.

Richieste di referendum.

ART. 1.

Gli elettori che intendono far indire il referendum a termini dell'articolo 75 della Costituzione, debbono depositare presso la cancelleria della Corte d'appello, nella cui circoscrizione si trova il comune nelle liste elettorali del quale essi sono inscritti, la relativa richiesta con le proprie firme autenticate nei modi di cui al terzo comma dell'articolo seguente. Il deposito può essere effettuato da uno di essi, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta. Il cancelliere rilascia ricevuta.

ART. 2.

La richiesta di referendum deve indicare la legge o l'altro atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, di cui si chiede l'abrogazione. Tale indicazione deve essere ripetuta, eventualmente anche a stampa, all'inizio di ogni foglio contenente firme di richiedenti. I fogli debbono essere di unico formato, delle dimensioni eguali a quelle della carta bollata.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del comune nelle cui liste elettorali egli dichiara di essere iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della Pretura. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio o del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 12 comma quarto del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26.

Alle richieste di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Le firme dei sottoscrittori perdono efficacia se, all'atto del deposito del foglio in cui sono contenute, siano trascorsi tre mesi dalla data di autenticazione delle firme stesse.

ART. 3.

I Presidenti delle Corti d'appello, presso le quali siano state depositate richieste di referendum, debbono darne immediata comunicazione al Presidente della Corte d'appello di Roma, con l'indicazione della data del deposito e del numero complessivo dei richiedenti, risultante dalle dichiarazioni di coloro che hanno proceduto al deposito.

Il Presidente della Corte d'appello di Roma designa una delle sezioni della Corte medesima, che assume le funzioni di « Ufficio centrale per il referendum popolare », per la unificazione dei dati delle diverse Corti d'appello relativi alle richieste di referendum e alle successive operazioni di verifica e di computo.

L'Ufficio centrale provvede immediatamente alla determinazione del numero complessivo delle richieste di referendum, risulsultanti dalle comunicazioni delle diverse Corti. Non appena raggiunto il numero di cinquecentomila elettori richiedenti, ne da atto con propria ordinanza che viene immediatamente comunicata ai Presidenti delle Corti di cui al primo comma.

Ai fini del raggiungimento di detto numero, l'Ufficio tiene conto soltanto delle richieste che risultino depositate presso le varie Corti d'appello non oltre il termine di tre mesi dalla costituzione dell'Úfficio stesso.

Qualora, dopo la pronuncia dell'ordinanza pervengano da altre Corti d'appello comunicazioni relative a richiește di referendum per il medesimo oggetto, l'Ufficio darà comunicazione dell'ordinanza già pronunciata ai Presidenti di tali Corti, sempre che la data di deposito delle richieste stesse non sia posteriore al termine di cui al comma precedente.

Nel caso che entro il termine suddetto non risulti raggiunto il numero di cinquecen tomila richiedenti, l'Ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento e della conseguente inammissibilità del *referendum* con propria

ordinanza, che viene pubblicata mediante affissione nell'albo della Corte d'appello di Roma. Le richieste depositate perdono efficacia.

ART. 4.

I Presidenti delle singole Corti d'appello, entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ordinanza, di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo precedente, designano una delle Sezioni delle Corti medesime, che assume le funzioni di «Sezione speciale circoscrizionale per il referendum popolare», per il compimento delle operazioni di cui agli articoli che seguono.

Per le richieste di *referendum* che siano depositate presso la Corte di appello di Roma, le funzioni di «Sezione speciale per il *referendum* popolare » sono assunte dallo stesso « Ufficio centrale » di cui al precedente articolo.

ART, 5.

La Sezione procede immediatamente alla verifica ed al computo delle firme. Delle operazioni è redatto verbale in duplice esemplare.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, la Sezione controlla se i richiedenti abbiano i requisiti prescritti dalla legge ed esclude dal computo delle firme quelli che ne risultino privi: verifica se siano state osservate le prescrizioni di cui all'articolo 2, escludendo dal computo le firme o i fogli, relativamente ai quali si constatino inosservanze od altre irregolarità, o che abbiano perduto efficacia a termini dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Ultimata la verifica, la Sezione indica nel verbale il numero complessivo delle firme di cui è stata constatata la regolarità.

Uno degli esemplari del verbale viene trasmesso immediatamente all'Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma; l'altro rimane depositato presso la cancelleria della Corte cui appartiene la Sezione.

ART. 6.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione della Sezione.

Qualora vengano depositate presso le Corti d'appello ulteriori richieste per il medesimo *referendum* dopo che già è stata effettuata, per le precedenti, la comunicazione al

Presidente della Corte d'appello di Roma ai sensi del primo comma dell'articolo 3, i presidenti delle Corti stesse devono effettuare una comunicazione aggiuntiva contenente le indicazioni previste nel comma anzidetto, sempre che il deposito di tali ulteriori richieste risulti avvenuto entro il termine previsto dall'articolo 3 comma quarto.

La Sezione, se già costituita, procede senz'altro, a termini dell'articolo 5, alle operazioni di verifica e di computo relative alle richieste per le quali ha effettuato la comunicazione di cui al comma precedente; e qualora non sia possibile il compimento delle medesime unitamente a quelle relative alle richieste precedenti entro il términe di cui al primo comma del presente articolo, procede separatamente, redigendo distinto verbale, e le operazioni devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di deposito della richiesta.

Gli esemplari di detto verbale, con la relativa indicazione del numero delle firme di cui è stata constatata la regolarità, devono essere rispettivamente trasmessi e depositati a termini dell'ultimo comma dell'articolo 5.

ART. 7.

L'Ufficio centrale, sulla base dei verbali che gli pervengono dalle Sezioni circoscrizionali, procede alla determinazione del numero complessivo delle sottoscrizioni dichiarate regolari.

Quando è raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. L'ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutti i Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso.

Se non risulta raggiunto il minimo suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento e della conseguente inammissibilità del referendum, con propria ordinanza, che viene pubblicata mediante affissione nell'albo della Corte di appello di Roma. Le richieste depositate perdono efficacia.

ART. 8.

La richiesta di *referendum* popolare da parte dei Consigli regionali, a termini dell'articolo 75 della Costituzione, deve essere deliberata con la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'immediato invio di due copie del verbale del Consiglio alla cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Il Presidente della Corte d'appello costituisce, a termini del precedente articolo 3, comma secondo, l'Ufficio centrale per il referendum popolare, il quale verifica se sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti e se le relative deliberazioni siano state prese con la prescritta maggioranza. In caso positivo ne dà atto con ordinanza che viene immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cinque richieste, prescritto per l'ammissibilità del referendum, l'Ufficio tiene conto di tutte le richieste pervenute entro tre mesi dalla sua costituzione. Nel caso, che entro tale termine non risulti raggiunto il numero suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento e della conseguente inammissibilità del referendum, con propria ordinanza, che viene pubblicata mediante affissione nell'albo della Corte d'appello di Roma. Le relative richieste perdono efficacia.

ART. 9.

Entro trenta giorni dall'arrivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che attesta la regolarità della richiesta di referendum a termini degli articoli 7, comma secondo, oppure 8, comma terzo, il Governo può adire, con ricorso, la Corte Costituzionale, perché si pronunzi sulla conformità alla Costituzione della richiesta stessa.

Della presentazione del ricorso viene dato immediato annunzio nella Gazzetta Ufficiale.

Gli elettori che abbiano proceduto al deposito delle richieste di referendum nelle cancellerie delle Corti d'appello a termini dell'articolo 1, e i Consigli regionali che abbiano avanzato la richiesta a termini dell'articolo 8, commi primo e secondo, possono prendere visione del ricorso presentato dal Governo nella cancelleria della Corte Costituzionale, e possono depositare nella cancelleria medesima le loro deduzioni entro il termine di trenta giorni dall'annunzio nella Gazzetta Ufficiale.

Trascorso questo termine la Corte Costituzionale decide, senza indugio, in camera di consiglio.

Copia della decisione è trasmessa immediatamente alla Presidenza del Consiglio.

ART. 10.

Il referendum popolare per l'abrogazione delle leggi si svolge nei mesi di ottobre o novembre, in giorno da determinarsi nel decreto che lo indice. Se entro l'anno si debba procedere alla elezione di una delle Camere, il referendum non può svolgersi prima che siano decorsi sei mesi dalla data nella quale si sono svolte le elezioni della Camera stessa.

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando vi siano ordinanze che dichiarino la regolarità della richiesta a termini degli articoli 7, comma secondo, o 8, comma terzo, ovvero quando, nel caso di ricorso previsto dall'articolo precedente, la Corte abbia deciso nel senso della conformità alla Costituzione della richiesta stessa.

Qualora siano stati richiesti più referendum per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. In questo caso, il decreto deve indicare distintamente le varie leggi, assegnando un numero progressivo a ciascuna di esse.

Il decreto che indice il referendum deve essere emesso non prima di settanta né oltre cinquanta giorni anteriori alla data fissata per il referendum: esso è immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

I sindaci della Repubblica danno notizia del decreto agli elettori per mezzo di apposito manifesto.

SEZIONE II.

Svolgimento del referendum.

ART. 11.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato del Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

ART. 12.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, quattro scrutatori e un segretario.

ART. 13.

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e C allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte, in nero, le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il referendum debba svolgersi per più leggi a termini del terzo comma dell'articolo 10, le schede hanno le caratteristiche essenziali di cui al modello riprodotto nelle tabelle allegate B e C. Esse si presentano divise orizzontalmente in tante parti quante sono le leggi sottoposte a referendum; ciascuna di tali parti contiene la suddivisione verticale in sezioni e le indicazioni di cui al precedente comma. Su ambedue le sezioni laterali è inoltre indicato, con lo stesso colore us to per le parole in esse inserite, il numero progressivo assegnato a ciascuna legge dal decreto che indicé il referendum. L'ordine nel quale le leggi vengono collocate nelle diverse parti della scheda è dato dal numero progressivo medesimo.

L'elettore esprime il voto favorevole all'abrogazione, apponendo, per ciascuna legge, un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario, apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Nel caso che, per alcuna delle leggi ovvero per tutte, non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto si considera contrario all'abrogazione della legge o delle leggi, relativamente alle quali sia constatata tale mancata apposizione di segni.

ART. 14.

Le funzioni attribuite dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati all'Ufficio centrale circoscrizionale sono esercitate dal Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per i comuni compresi in quest'ultima.

Il Tribunale procede, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente, entro venti giorni dal decreto che indice il referendum. Sono nominati eventualmente anche magistrati supplenti per sostituire i predetti in caso di impedimento.

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale da atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del referendum nella provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo, e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte di cassazione, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e i documenti annessi.

ART. 15.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal Primo Presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il referendum, procede, con intervento del Procuratore Generale, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione, dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Cassazione, che redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari. uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 16.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di *referendum* presentati, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'articolo 14, ai tribunali indicati nell'articolo medesimo, o alla Corte di Cassazione, decide quest'ultima, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

Авт. 17.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione, dopo la trasmissione al Ministro di grazia e giustizia del verbale delle operazioni di cui all'articolo 15, il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'altro atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del referendum.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* e inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nella Repubblica italiana.

Акт. 18.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 19.

Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, del medesimo è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, o altro atto avente forza di legge, o singola disposizione, prima che siano fatte le elezioni per una delle due Camere.

ART. 20.

Per ciò che non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per la elezione della Camera dei Deputati.

CAPO II

REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

ART. 21.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, debbono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo o con quella prevista dal comma terzo dell'articolo 138 della Costituzione.

ART. 22.

Nel caso che l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dalla indicazione del contenuto della legge stessa e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare.

Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione d'una legge assoggettabile a referendum. La legge deve perciò essere inserita nella Gazzetta Ufficiale distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Авт. 23.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente non sia stata avanzata domanda di referendum, o la domanda sia stata avanzata da un numero di richiedenti inferiore al minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e si procede alle normali formalità di «visto» e pubblicazione previste per le altre leggi.

La promulgazione è espressa, in tal caso, dalla seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento, con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

« Non essendo stata proposta domanda di referendum popolare;

«Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale».

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

ART. 24.

Quando vi sia domanda di referendum da parte degli elettori e dei Consiglii regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste nel capo precedente per le richieste di referendum di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge.

All'inizio di ogni foglio contenente firme di richiedenti deve essere ripetuta, eventualmente anche a stampa, l'indicazione della legge costituzionale che si vuole sottoporre a referendum e della Gazzetta nella quale è avvenuta la pubblicazione prevista dall'articolo 22.

Le richieste di elettori o di Consigli regionali nel numero occorrente per raggiungere il minimo previsto dall'articolo 138 comma secondo della Costituzione, debbono essere presentate alle Corti d'appello a norma rispettivamente degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 8. Non si tiene conto delle richieste pervenute oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 22.

L'ordinanza con cui l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, entro il termine suddetto, del numero minimo di richieste, in sede di computo preventivo ai sensi dell'articolo 3 ultimo comma o in sede di determinazione finale dei risultati ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, o dell'articolo 8, ultimo comma, è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e si applica il precedente articolo 23.

ART. 25.

La domanda di referendum da parte di un quinto dei membri della Camera viene trasmessa dal Presidente della Camera stessa direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 26.

Il referendum popolare è indetto con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'invio alla Presidenza del Consiglio della domanda di cui all'articolo precedente o della ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum popolare costituito presso la Corte d'appello di Roma, attestante la regolarità della richiesta di referendum da parte degli elettori o dei Consigli regionali.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, fatta eccezione per ciò che riguarda la data di svolgimento del *referendum*, il quale può avvenire anche in data diversa da quella indicata nel primo comma dell'articolo stesso.

Può tuttavia il referendum di cui al presente capo essere abbinato, per lo svolgimento, ad un referendum per abrogazione di leggi. In tal caso la relativa scheda sarà distinta e di colore diverso da quella riguardante il referendum che contemporaneamente si svolge.

ART. 27.

Le disposizioni previste nella sezione seconda del precedente capo per lo svolgimento del referendum di abrogazione delle leggi e la proclamazione dei risultati si applicano anche al referendum previsto dal presente capo.

Le schede di votazione sono conformi a quelle descritte dall'articolo 13, con la differenza che nella sezione sinistra sono scritte le parole « non approvazione » e nella sezione destra la parola « approvazione ». Il testo della legge da approvare è identificato con la indicazione del suo titolo e della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione di cui all'articolo 22.

Le caratteristiche essenziali delle schede stesse sono conformi al modello riprodotto nelle tabelle D, E, F, allegate alla presente legge.

L'elettore esprime il voto favorevole all'approvazione della legge apponendo un segno nella sezione posta a destra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a sinistra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto si considera favorevole all'approvazione della legge o delle leggi, relativamente alle quali si constati la mancata apposizione di segni.

ART. 28.

Se il risultato del *referendum*, proclamato dalla Corte di cassazione, sia nel senso dell'approvazione della legge, il Governo promuove immediatamente la promulgazione della medesima da parte del Presidente della Repubblica.

La promulgazione è espressa con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento hanno approvato e il Corpo elettorale, con il *referendum* del (*data*), ha confermato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale :

(Testo della legge).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale e inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblicà. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

ART. 29.

Nel caso che il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale e la legge si considera non approvata.

CAPO III.

INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Акт. 30.

La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costi tuzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta

Possono essere proponenti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.

ART. 31.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e del precedente articolo 2.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui ai capi I e II della presente legge, attinenti ai *referendum* popolari, sono a carico dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stanziare le somme all'uopo occorrenti.

Авт. 33.

Le disposizioni penali contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano

anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 69, 70, 71 e 80 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei capi I e II della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 77 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

Акт. 34.

La presente legge entra in vigore . . .

Tabella A.

如如你如如如如如如如如如如你如你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你		wage wage wage wage wage wage wage wage
	Legge	

N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti la parola «Abrogazione», posta a sinistra, deve essere stampata in colore rosso.

TABELLA B.

A brogazione	Legge	19 , n.	Non abrogazione
2 Abrogazione	Legge	19, n	Non abrogazione
3 Abrogazione			Non abrogazione
4 Abrogazione	Legge	19, n	4 Non abrogazione
5 Abrogazione	Legge	19, n.	5 Non abrogazione

N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti la parola «Abrogazione» ed i relativi numeri, posti a sinistra, devono essere stampati in colore rosso.

Tabella C.

Referendum popolare per l'abrogazione di leggi

(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE	
	TIMBRO

DOCUMENTI	 DICECNI	TAT	TROOP	E7	DEL AZIONI
DUCUMENTI	 DISEGNI	ы	LEGE	10	RELAZIONI

TABELLA D.

######################################	য়য়য়য়য়য়য়য়ড়	
Non approvazione	pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del	$oldsymbol{Approvazione}$

 $\it N.~B.$ - Nelle schede da distribuire ai votanti le parole « Non approvazione », poste a sinistra, devono essere stampate in colore rosso.

TABELLA E.

1	Legge costituzionale	1
Non approvazione	pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del	${\it Approvazione}$
2	Legge costituzionale	2
Non approvazione	pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19, n	Approvazione
3	Legge costituzionale	3
Non approvazione	pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del	Approvazione

N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti le parole «Non approvazione» ed i relativi numeri, posti a sinistra, devono essere stampati in colore rosso.

Camera dei Deputati

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA F.

Referendum popolare su leggi costituzionali

(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO